

Cassazione. Dopo la Corte **Ue**

Il condono Iva non salva dai reati fiscali

Antonio Iorio

■ L'inefficacia del condono Iva, già sancita ai fini fiscali dal giudice comunitario e, più recentemente dalle Sezioni Unite, ora si estende anche ai reati tributari. A precisarlo è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza 34871 depositata il 27 settembre.

Il caso riguarda un procedimento penale per omessa presentazione della dichiarazione Iva da parte di un contribuente il quale si è difeso, innanzitutto, eccependo l'effettuazione al condono e quindi lamentando che la quantificazione dell'imposta evasa fosse stata eseguita senza considerare i costi sostenuti. Al contrario, l'agenzia delle Entrate ha rappresentato al Pm che il condono effettuato non era valido trattandosi di un'errata dichiarazione integrativa e il conteggio delle imposte evase era avvenuto considerando le somme indicate nelle dichiarazioni periodiche al tempo obbligatorie.

La Cassazione, a cui il soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio aveva fatto ricorso, dopo aver convenuto con la decisione della Corte di Appello, che non poteva considerarsi eseguito il condono, ha evidenziato che, pur volendo ammettere la definizione, la problematica doveva ritenersi comunque superata a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia europea e delle sezioni unite della Cassazione (3674/2010), in base alle quali le sanatorie in materia Iva contenute nella legge 289/2001, devono ritenersi contrarie al diritto comunitario e quindi vanno disapplicate dal giudice nazionale. In sostanza, dopo l'applicazione di questo principio ai procedimenti tributari, ora anche in materia penale

viene ritenuto non efficace il condono Iva.

La circostanza, che non è di poco conto, non dovrebbe tuttavia avere significativi risvolti pratici in quanto, nella maggior parte dei casi, eventuali reati commessi in materia di Iva, negli anni oggetto di condono, sono ormai prescritti. Potrebbero invece esserci conseguenze nelle ipotesi di procedimenti penali ancora pendenti in cui il contribuente si è difeso sostenendo l'effettuazione della sanatoria Iva.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione dell'imposta evasa, la Cassazione ha ribadito l'auto-

LA TRASPOSIZIONE

I giudici applicano all'illecito la giurisprudenza comunitaria che ha bocciato la sanatoria

nomia del giudice penale nella ricostruzione del *quantum* dell'imposta, ma ha rilevato che, nel caso di specie, il contribuente, non aveva addotto alcun elemento documentale, per cui dovevano ritenersi sufficienti gli importi indicati nelle dichiarazioni periodiche Iva a suo tempo presentate. La sentenza rileva, e la circostanza appare interessante, che pur volendo riconoscere i costi evidenziati dall'imputato, l'importo dell'imposta evasa superava comunque la soglia di rilevanza penale in base all'articolo 5 del decreto legislativo 74/2000 per l'omessa presentazione della dichiarazione Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilsole24ore.com/norme

Il testo della sentenza